



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 21/10/2004

COMUNE DI ALTAMURA (Bari)DECRETO 14 ottobre 2004, n. 4

Occupazione d'urgenza.

IL DIRIGENTE
DEL VII SETTORE LL. PP.

Omissis
DECRETA

Articolo 1

Il Comune di Altamura, a mezzo di incaricati all'uopo designati, Ing. Raffaele Moretti, Geom. Paolo Simone, Geom. Angelo Forte, e Geom. Andrea Leto (dipendenti del Comune di Altamura), con il progettista, il direttore dei lavori e gli assistenti di cantiere (eventualmente designati), è autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili di proprietà delle ditte sotto elencate, necessari per la realizzazione dell'opera pubblica di cui in epigrafe, per l'estensione a fianco di ciascuno specificata, suscettibile delle variazioni, in più o in meno, dipendenti dal tracciato dell'opera e dal tipo di frazionamento che sarà redatto in seguito da tecnici autorizzati e comunque evidenziata nel verbale di cui al successivo art. 6:

Articolo 2

L'avviso di sopralluogo deve essere, a cura e spese di questo Comune, notificato alle parti almeno venti giorni liberi prima dello stesso termine e affisso, per almeno venti giorni, all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 3

Per l'indicata occupazione d'urgenza, questo Comune corrisponderà agli aventi diritto, con successivo provvedimento, l'indennità prevista dal terzo comma dell'art. 20 della legge n° 865/1971, modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n° 10, per le aree a destinazione agricola o assimilabili e, per quelle a vocazione edificatoria, tale indennità sarà computata con il criterio sussidiario degli interessi legali.

Articolo 4

Per l'indennità di esproprio relativa al terreno, questo Comune corrisponderà alle ditte catastali aventi

diritto, quanto spettante ai sensi degli artt. 16 e 17 della citata legge n° 865/1971 - per le aree a destinazione agricola o assimilabili - e ai sensi dell'art. 5 bis della legge n° 359/1992 - per quelle a vocazione edificatoria.

Articolo 5

L'occupazione d'urgenza dovrà avere inizio entro tre mesi dalla data del presente decreto e non potrà protrarsi oltre cinque anni dalla data di effettiva immissione in possesso degli immobili, entro il quale termine l'Ente espropriante completerà la procedura per l'acquisizione degli immobili stessi a mezzo di atto di cessione volontaria ovvero di decreto definitivo di esproprio ai fini dell'occupazione permanente e dell'espropriazione definitiva.

Articolo 6

I dipendenti comunali sono incaricati della esecuzione del presente decreto: in particolare, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n° 1/1978, dovrà provvedere alla compilazione dello stato di consistenza di cui all'art. 71 primo comma - e all'art. 76 della legge n° 2359/1865, in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso degli immobili, in contraddittorio con i proprietari ovvero, in loro assenza, alla presenza di due testimoni che dovranno sottoscrivere il verbale di immissione nel possesso e di consistenza.

Articolo 7

Avverso il presente decreto comunale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia nei termini e con le modalità di legge.

Articolo 8

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Raffaele Moretti del Settore Tecnico Comunale.

Altamura, lì 14/10/04

Il Dirigente VII Settore Tecnico LL.PP.
Dott. Ing. Antonio Tritto
